

ACCORDO COLLETTIVO

PER LA RIDETERMINAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DEL
“FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI
QUOTIDIANI - FIORENZO CASELLA” AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 2-
BIS DELL’ART. 7-BIS DEL D.LGS. 252/2005 E PER LA PROSECUZIONE DELLA
FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PRESSO IL “FONDO PENSIONE
BYBLOS – FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI
DELLE AZIENDE ESERCENTI L’INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE
AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI”

In Roma, addì 26 giugno 2026

- la Federazione Italiana Editori Giornali
- l’Associazione Stampatori Italiana Giornali

da una parte,

e

- il Sindacato Lavoratori Comunicazione
- la Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni
- la Unione Italiana Lavoratori della Federazione Poste e Comunicazioni

dall’altra,

tutte costituenti le fonti istitutive (o Parti Istitutive) del Fondo Nazionale di
Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani – Fiorenzo Casella (d’ora in poi
anche “Fondo” o “Fondo Casella”),



premesso e considerato che

- le Parti Istitutive, per quanto occorrer possa, intendono confermare
quanto convenuto e stabilito con l’Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024,
nonché con il successivo Addendum del 5 novembre 2025;



- ii. in particolare, le Parti Istitutive confermano di voler proseguire il regime di previdenza complementare del settore poligrafico mediante il Fondo Pensione Byblos e, al tempo stesso, ritenendo non più perseguibile lo scopo per il quale il Fondo Casella fu costituito, ne confermano lo scioglimento e la messa in liquidazione;
- iii. inoltre, le Parti Istitutive confermano la volontà di procedere alla rideterminazione e riduzione delle prestazioni previdenziali afferenti alla "Gestione di Solidarietà e Capitalizzazione" del Fondo Casella secondo principi di equità e ragionevolezza che tengano conto, tra l'altro, dell'età, dell'anzianità di servizio e di partecipazione al Fondo, della distanza dall'età di pensionamento e della contribuzione previdenziale di cui beneficeranno fino ad allora, nonché della contribuzione versata, in particolare se a carico del lavoratore, e dei pagamenti pensionistici già percepiti con riferimento alla posizione previdenziale;
- iv. a tal fine, le Parti Istitutive avevano auspicato che fossero gli organi dell'amministrazione straordinaria, per la conoscenza tecnica acquisita e la natura tecnica delle relative valutazioni, a individuare i possibili criteri e le modalità che, in applicazione dei menzionati principi di equità e ragionevolezza, potrebbero essere utilizzati per la rideterminazione della disciplina delle prestazioni del Fondo Casella e la conseguente ripartizione del patrimonio a disposizione;
- v. in questo contesto, le Parti Istitutive hanno ricevuto, in data 30 aprile 2026, dall'Amministrazione Straordinaria del Fondo Casella apposita Relazione recante "Ipotesi di rideterminazione della disciplina delle prestazioni", da cui, all'esito di un attento e approfondito esame, emerge quanto segue:
 - l'insufficienza di mezzi patrimoniali adeguati a disposizione del Fondo Casella in relazione al complesso degli impegni assunti ed esistenti, in particolare per quanto riguarda la "Gestione di Solidarietà e Capitalizzazione";
 - l'integrità della separata "Gestione TFR", che evidenzia un patrimonio disponibile sufficiente a far fronte, in sede di scioglimento e liquidazione del Fondo, alle relative prestazioni in misura corrispondente a quanto stabilito dai vigenti Statuto e Regolamento del Fondo;
 - la disponibilità, in sede di scioglimento e liquidazione del Fondo Casella, di risorse aggiuntive e complementari, a favore del Fondo

Casella e dei suoi aderenti, risultanti per effetto di quanto stabilito dai citati Accordo collettivo del 2 dicembre 2024 e successivo Addendum del 5 novembre 2025 (derivanti, in particolare, da flussi contributivi, per tre anni, a favore del Fondo Casella parametrati ai dati di retribuzione e forza lavoro degli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" alla data del 30 aprile 2024; nonché, da flussi contributivi maggiorati, rispetto a quanto previsto in via ordinaria, a favore degli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" che trasferiranno la posizione dal Fondo Casella al Fondo Byblos);

- si individua una ipotesi di rideterminazione della disciplina delle prestazioni del Fondo Casella, secondo quanto rappresentato dai prospetti ivi riportati, volta a riequilibrare la situazione patrimoniale nell'ottica di perseguire il percorso prefigurato dall'Accordo collettivo del 2 dicembre 2024 e dal successivo Addendum del 5 novembre 2025, oltre che in grado di offrire a tutte le posizioni previdenziali afferenti alla "Gestione di Solidarietà e Capitalizzazione" un trattamento migliorativo rispetto alla ripartizione del patrimonio che ne risulterebbe ove non si perseguisse detto percorso;

vi. i termini riportati nel presente Accordo collettivo, laddove non espressamente definiti, avranno il medesimo significato attribuito agli stessi nell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024, nell'Addendum del 5 novembre 2025 e nella Relazione recante "Ipotesi di rideterminazione della disciplina delle prestazioni" del 30 aprile 2026;

tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo collettivo, richiamando le analisi, i contenuti e le cautele riportate nelle elaborazioni istruttorie di cui alla Relazione recante "Ipotesi di rideterminazione della disciplina delle prestazioni" del 30 aprile 2026, le Parti Istitutive convengono e stabiliscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del d.lgs. 252/2005, tenuto conto della necessità e della volontà di riequilibrare la situazione patrimoniale del Fondo Casella, di procedere alla rideterminazione della disciplina delle prestazioni del Fondo Casella, in sede di scioglimento e liquidazione dello stesso e tenuto conto della prosecuzione della forma pensionistica complementare mediante il Fondo Pensione Byblos, secondo i criteri e le modalità che seguono:



1. per ciascuna categoria di posizioni, si intende attribuire, in prima istanza, una prestazione rideterminata corrispondente a una percentuale della prestazione teoricamente spettante (montante del conto individuale o riserva matematica) pari almeno al rapporto tra i contributi versati dal lavoratore o pensionato e i contributi complessivamente versati al Fondo Casella; per le posizioni afferenti alla "Gestione di Solidarietà", pur in assenza, generalmente, di versamenti contributivi a carico del lavoratore, si considera la contribuzione complessiva intervenuta secondo criteri di ripartizione tra lavoratore e datore di lavoro analoghi a quelli poi operanti nella "Gestione a Capitalizzazione";
2. agli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" che trasferiscono la posizione al Fondo Pensione Byblos viene riconosciuta, in sede di trasferimento al Fondo Pensione Byblos, una somma iniziale (anche pari a zero), a carico del patrimonio del Fondo Casella, in misura tale che, aggiunta alle maggiorazioni contributive previste, ciascun "Iscritto Attivo Gestione a Capitalizzazione" possa divenire titolare, entro i primi tre anni di partecipazione al Fondo Pensione Byblos, di una posizione almeno pari al totale dei contributi versati al Fondo Casella a carico del singolo lavoratore nel corso della iscrizione al Fondo Casella (o, se superiore, alla quota della prestazione teoricamente spettante proporzionalmente corrispondente ai contributi versati al Fondo Casella a carico del singolo lavoratore);
3. l'eventuale avanzo tecnico della "Gestione TFR", ove realizzato, sarà destinato alla "Gestione di Solidarietà e Capitalizzazione";
4. una volta assicurati i descritti trattamenti minimi a tutti gli aventi diritto recanti posizione presso la "Gestione di Solidarietà e Capitalizzazione", potranno poi essere attribuiti ulteriori importi mediante utilizzo di tutte le risorse patrimoniali, attuali e prospettiche, che si renderanno disponibili per effetto della liquidazione.

Sulla base delle analisi e dei contenuti riportati nella Relazione recante "Ipotesi di rideterminazione della disciplina delle prestazioni" del 30 aprile 2026, le prestazioni sono rideterminate, ai sensi dell'art. 7-bis, co. 2-bis, d.lgs. 252/2005, secondo le percentuali riportate nella tabella che segue, salvi gli effetti della liquidazione sul patrimonio disponibile al Fondo Casella e della complessiva

composizione dei partecipanti e degli aventi diritto, che potranno determinare un incremento o un decremento delle stesse:

<u>Categoria di posizioni</u>	<u>Prestazione teoricamente spettante</u>	<u>Prestazione rideterminata ex art. 7-bis, co. 2-bis, d.lgs. 252/2005</u>
"Iscritto Attivo Gestione a Capitalizzazione" Lavoratore in servizio presso Azienda aderente al Fondo, titolare di Conto individuale relativo alla Gestione a Capitalizzazione, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento	Montante del Conto Individuale (sommatoria dei contributi a capitalizzazione versati, a carico del datore di lavoro e a carico del lavoratore, più i rendimenti tempo per tempo attribuiti, al netto del contributo annuo per la gestione di cui all'art. 4 del Regolamento e dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione tempo per tempo addebitati)	<i>Se trasferisce la posizione al Fondo Byblos: almeno 23% del Montante del Conto Individuale, da raggiungersi per effetto delle maggiorazioni contributive previste, nell'orizzonte temporale corrispondente alla vita lavorativa residua fino al momento del pensionamento (previsto al raggiungimento dei 67 anni di età) e, eventualmente, di una somma iniziale attribuita in sede di trasferimento al Fondo Byblos</i> <i>Se non trasferisce la posizione al Fondo Byblos e opta per riscatto o trasferimento ad altra forma pensionistica complementare: montante pari al totale dei contributi versati al Fondo Casella a carico del singolo lavoratore nel corso della iscrizione al Fondo Casella</i>
"Iscritto Attivo Gestione di Solidarietà" Lavoratore in servizio presso Azienda aderente al Fondo, il quale, al momento del pensionamento, potrà essere beneficiario di trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 22, lett. a), del Regolamento	Riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico cui avrebbe diritto ai sensi dell'art. 22, lett. a), del Regolamento (al netto del contributo di solidarietà dell'88%, salvo clausola di salvaguardia)	23% della riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico cui avrebbe diritto ai sensi dell'art. 22, lett. a), del Regolamento (al netto del contributo di solidarietà dell'88%, salvo clausola di salvaguardia)
"Iscritto Differito Gestione di Solidarietà" Iscritto al Fondo che abbia cessato il rapporto di lavoro con le Aziende aderenti, avente un'anzianità contributiva almeno pari a dieci anni, in tutto o in parte	Riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico cui avrebbe diritto ai sensi dell'art. 22, lett. a), del Regolamento (al netto del contributo di solidarietà dell'88%, salvo clausola di salvaguardia)	23% della riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico cui avrebbe diritto ai sensi dell'art. 22, lett. a), del Regolamento (al netto del contributo di solidarietà dell'88%, salvo clausola di salvaguardia)

maturata entro il 31 dicembre 1994, senza aver raggiunto l'età pensionabile prevista dalle vigenti disposizioni di legge, di cui all'art. 27 del Regolamento		
"Pensionato a Capitalizzazione" Beneficiario di trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 22, lett. b), del Regolamento	Riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico in corso di erogazione	23% della riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico in corso di erogazione
"Pensionato a Ripartizione" Beneficiario di trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 22, lett. a), del Regolamento	Riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico in corso di erogazione (al netto del contributo di solidarietà dell'88%, salvo clausola di salvaguardia)	23% della riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico in corso di erogazione (al netto del contributo di solidarietà dell'88%, salvo clausola di salvaguardia)
"Iscritto Silente" Iscritto al Fondo che abbia cessato il rapporto di lavoro con le Aziende aderenti, senza avere maturato i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione a carico del Fondo, di cui all'art. 47 del Regolamento	Montante del Conto Individuale (sommatoria dei contributi a capitalizzazione versati, a carico del datore di lavoro e a carico del lavoratore, più i rendimenti tempo per tempo attribuiti, al netto del contributo annuo per la gestione di cui all'art. 4 del Regolamento e dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione tempo per tempo addebitati). Ove l'"Iscritto Silente" abbia maturato partecipazione nel periodo entro il 31 dicembre 1994, non avrà diritto ad alcuna prestazione in relazione a tale periodo di partecipazione	23% del montante del Conto Individuale (sommatoria dei contributi a capitalizzazione versati, a carico del datore di lavoro e a carico del lavoratore, più i rendimenti tempo per tempo attribuiti e al netto del contributo annuo per la gestione di cui all'art. 4 del Regolamento). Ove l'"Iscritto Silente" abbia maturato partecipazione nel periodo entro il 31 dicembre 1994, non avrà diritto ad alcuna prestazione in relazione a tale periodo di partecipazione
"Iscritto Differito Gestione a Capitalizzazione" Iscritto al Fondo che abbia cessato il rapporto di lavoro con le Aziende aderenti, avente un'anzianità contributiva almeno pari a dieci anni, in tutto o in parte	Riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico maturato che sarebbe erogato al raggiungimento dell'età pensionabile	23% della riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico maturato che sarebbe erogato al raggiungimento dell'età pensionabile

maturata dopo il 31 dicembre 1994, senza aver raggiunto l'età pensionabile prevista dalle vigenti disposizioni di legge, di cui all'art. 27 del Regolamento		
"Iscritto Gestione TFR" Iscritto al Fondo, in servizio o meno presso Azienda aderente, titolare di Conto individuale relativo alla Gestione TFR, ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento	Montante del Conto individuale TFR (sommatoria delle quote di TFR versate più i rendimenti tempo per tempo attribuiti, al netto del contributo annuo per la gestione e dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione tempo per tempo addebitati)	100% del Montante del Conto individuale TFR
"Pensionato Gestione TFR" Beneficiario di trattamento pensionistico nella Gestione TFR ai sensi dell'art. 73 del Regolamento	Riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico in corso di erogazione	100% della Riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico in corso di erogazione

Le Parti Istitutive convengono e stabiliscono altresì:

- il concreto pagamento delle prestazioni così rideterminate, per gli importi cui provvedere a carico del patrimonio disponibile al Fondo Casella, avverrà, attraverso erogazioni successive, coerentemente con la liquidazione del patrimonio del Fondo Casella e previa copertura delle necessarie spese gestionali e amministrative;
- le disposizioni del presente Accordo collettivo integrano, sostituiscono o modificano, per quanto occorrer possa, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento del Fondo;
- di accettare eventuali erogazioni a carico dello Stato che possano migliorare la suddetta ripartizione del fondo, fermo restando anche in tale ipotesi il mantenimento degli obblighi contributivi assunti dai datori di lavoro con l'accordo del 2 dicembre 2024;
- le Parti Istitutive trasmettono il presente Accordo collettivo agli organi dell'Amministrazione Straordinaria del Fondo Casella, affinché possa essere inviato alla COVIP per le valutazioni di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto,







**FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI**

Il Presidente

Andrea Ruffini
23/06/2026 14:43:13 UTC+0200

Il Consigliere incaricato per le
Relazioni sindacali
Stefano De Alessandri



**ASSOCIAZIONE STAMPATORI
ITALIANA GIORNALI**

Il Presidente

Stefano Scarpino

Stefano Scarpino
23.06.2026
11:48:11
UTC



Il Responsabile per la Commissione
Relazioni Industriali
Paolo Polidori



**SINDACATO LAVORATORI
COMUNICAZIONE CGIL**

Il Segretario Generale

Riccardo Saccone



La Segretaria Nazionale

Giulia Guida



**FEDERAZIONE INFORMAZIONE
SPETTACOLO TELECOMUNICAZIONI
CISL**

Il Segretario Generale

Alessandro Faraoni



Il Segretario Nazionale

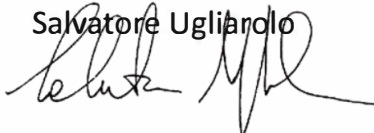
Paolo Gallo



**UNIONE ITALIANA LAVORATORI
DELLA FEDERAZIONE POSTE E
COMUNICAZIONI**

Il Segretario Generale

Salvatore Ugliarolo



Il Segretario Nazionale

Roberto Retrosi

